



Allegato A.

PROTOCOLLO D'INTESA bis

TRA

Provincia autonoma di Trento,
Cassa del Trentino S.p.A.

e

Banche, Intermediari finanziari e Confidi
aderenti

**per il contenimento degli effetti negativi
causati dal perdurare dell'emergenza
sanitaria COVID-19 e la promozione della
ripresa economica del Trentino**



PREMESSO CHE

- i. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ii. con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 (sei) mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 al 31 gennaio 2021;
- iii. con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale;
- iv. a livello nazionale sono state adottate varie misure a sostegno dell'economia, per fronteggiare la situazione di crisi. Tra queste, sono stati emanati il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- v. a livello provinciale sono stati previsti una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino. In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; l'art. 11 prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID- 19 per durate fino a



24 mesi a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia;

vi. la Provincia autonoma di Trento ("**Provincia**"), a seguito dei confronti avuti con il Coordinamento imprenditori e quindi del Tavolo del Credito, ha approvato con deliberazione n. 392 del 25 marzo 2020 e ss.mm.ii , lo schema di Protocollo da promuovere e perfezionare con Cassa del Trentino S.p.A., banche, intermediari finanziari e Confidi e i criteri attuativi del citato art. 11;

vii: per promuovere un intervento coordinato tra Provincia e sistema del credito per favorire il ripristino delle attività produttive ed agevolare il ritorno alla normalità della popolazione, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, è stato perfezionato il Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino ("**Protocollo**");

viii. al Protocollo hanno aderito, oltre Cassa del Trentino, numerose banche e i Confidi presenti sul territorio; in data 1° aprile 2020 è stata resa operativa una piattaforma informatica ("**Piattaforma**") da utilizzare per la presentazione delle domande e per monitorare l'andamento delle misure. Con successive deliberazioni (DGP 9 aprile 2020, n. 461 – DGP 24 aprile 2020, n. 523 – DGP 17 luglio 2020, n. 1027) venivano apportate alcune integrazioni e precisazioni al Protocollo conseguentemente anche all'evoluzione della normativa nazionale;

ix. il perdurare della pandemia e le misure di contrasto stanno incidendo notevolmente sulle attività economiche del territorio provinciale, pertanto al fine di promuovere un intervento sempre più efficiente e che sia in grado di operare in piena sinergia con gli strumenti di recente attivati dal Governo nazionale si rende, dunque, necessario estendere oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 le misure previste nel Protocollo 2020 adottando un un "**Protocollo bis**" con Cassa del Trentino, Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige e Confidi operanti sul territorio;

x. visto il DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, agli artt. 65 e 77, posticipa il termine delle moratorie concesse ai sensi dell'art. 56 del Decreto Cura Italia (DL n. 18/20) dal 30 settembre 2020 al



31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico). La norma dispone, tra l'altro, l'allungamento automatico delle moratorie senza alcuna formalità, fatta salva l'eventuale rinuncia da comunicare alla banca;

xi. preso atto di quanto disposto dal disegno di legge bilancio dello Stato 2021, che all'art. 40 dispone la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID, con conseguente rifinanziamento, in linea con la nuova tempistica del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;

xii. preso atto che, a seguito della c.d. "seconda ondata della pandemia COVID-19" che determina ulteriori effetti negativi anche sull'economia locale, la Provincia - in aggiunta allo stanziamento di euro 4 milioni previsto con il Protocollo - ha autorizzato la spesa di ulteriori Euro 500.000,00;

xiii. conseguentemente al mutato quadro normativo di riferimento, che ha ampliato alcune forme di intervento del Governo a favore degli Operatori economici colpiti dagli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 e la DGP n. ... del 22 dicembre 2020 relativa all'approvazione dello schema del Protocollo bis per il contenimento degli effetti negativi causati dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

CASSA DEL TRENTO S.P.A.,

BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI ADERENTI ("PARTI")

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO

Al fine di promuovere una tempestiva ed efficace risposta agli effetti del perdurare dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le banche, gli intermediari finanziari, il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed i Confidi ("**Soggetti aderenti**"), concordano -



ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per favorire il ripristino delle attività produttive, nonché per promuovere e sostenere la ripresa dell'economia locale e l'occupazione in Trentino ("**Protocollo bis**").

2. BENEFICIARI

Le misure del Protocollo trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - ("**Operatore economico**") e:

- (i.) che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del **24 marzo 2020**; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria;
- (ii.) che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nell'intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e per massimo dodici mesi ("**Periodo di osservazione**");
- (iii.) le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi; sono altresì comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.

L'impatto negativo di cui al precedente sub. (ii.) è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- a. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- c. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di



- osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- d. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute le predette operazioni di trasferimento dell'azienda o trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.

I soggetti aderenti, gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo continuano ad avvalersi della Piattaforma Informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia.

L'inserimento della domanda in piattaforma non esaurisce le attività che l'Operatore economico deve effettuare per ottenere la concessione della misura di cui all'art. 5, considerato che la normativa che regola i rapporti tra Banche, Confidi e Operatore economico richiede l'acquisizione da parte degli intermediari finanziari di documentazione specifica.

La domanda di attivazione della misura prevista dall'art. 5 ("Plafond Ripresa Trentino") - attraverso la Piattaforma ed elaborata secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione - prevede la dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti sub. (i.) e sub (ii.); è rimessa alla banca / intermediario finanziario attivato la verifica circa il requisito di cui al sub (iii.). Al ricorrere dei tre requisiti di cui sopra l'Operatore economico potrà beneficiare delle misure di cui al successivo art. 3 ("**Beneficiario**").

La Giunta provinciale si riserva la facoltà di meglio precisare / integrare, con apposito provvedimento, gli eventi che danno evidenza dell'impatto negativo derivante dall'emergenza sanitaria (sub. ii.); sarà cura della Provincia trasmettere tempestivamente ai Soggetti aderenti copia del provvedimento adottato via PEC.

3. MISURE



Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla opportunità / necessità di rendere immediatamente operativi i seguenti strumenti:

- i. sospensione delle rate con allungamento del piano di ammortamento per pari durata, ovvero rinegoziazione di operazioni in essere;
- ii. attivazione di linee di finanziamenti a favore dei Beneficiari;
- iii. supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici.

Entro 5 (cinque) giorni dalla adesione al presente Protocollo, Banche ed Intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di attivare le misure di cui al precedente comma anche nel corso del 2021 ed in particolare fino al termine del 30 giugno 2021.

Trovano diretta ed automatica applicazione ai Beneficiari le misure di maggior favore eventualmente introdotte dalla normativa nazionale rispetto a quelle del Protocollo (ad es. maggiori durate per rimborso finanziamenti, allungamento durate delle moratorie, ecc.). Laddove l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI prevedesse vincoli, limitazioni o condizioni non disciplinati dal Protocollo, al fine di assicurare l'accesso ed il mantenimento della garanzia del citato Fondo Centrale gli stessi integreranno e completeranno il presente Protocollo. Le Banche pertanto potranno automaticamente applicare tali regole, senza necessità di preventivo assenso della Provincia autonoma di Trento e senza pregiudizio per i benefici acquisiti dagli Operatori economici in forza del Protocollo.

4. SOSPENSIONE RATE O RINEGOZIAZIONE

4.A. Banche ed Intermediari finanziari possono riconoscere ai Beneficiari che abbiano fatto richiesta ai sensi del Protocollo previgente o che ne facciano specifica richiesta la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del **31 gennaio 2020** - consentendo l'opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale - sino al dodicesimo mese dalla data di concessione e, comunque, nel rispetto della tempistica e dei limiti massimi consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di emergenza sanitaria COVID-19 o dagli accordi tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario per tutte le rate comprese nei seguenti periodi:



- (i.) per moratorie concesse ai Beneficiari che presentano i requisiti di accesso alle misure previste dall'art. 56 del D.L. n. 18/2020, come convertito dalla L. n. 26/2020, la sospensione può ricomprendere le rate con scadenza entro il 31.01.2021 per aziende operanti in qualsiasi settore, o entro il 31.03.2021 per le sole società operanti nel settore turistico, meglio individuate con i codici Ateco 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 79.11, 79.12, 79.90. Le predette scadenze dei periodi di moratoria sono state determinate dal D.L. n. 104/2020 come convertito dalla L. n. 126/2020 e in caso di ulteriore proroga delle stesse in forza di futuri provvedimenti normativi, tali proroghe si intendono automaticamente recepite anche nel presente Protocollo;
- (ii.) per moratorie concesse ai Beneficiari che presentano i requisiti di accesso alle misure previste nell'Accordo tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche del 15.11.2018, successivamente integrato con Addendum del 06.03.2020 e con ulteriore Addendum del 21.05.2020, la sospensione può ricomprendere le rate con scadenza nei 12 mesi successivi alla data di concessione della moratoria;
- (iii.) per moratorie concesse a soggetti che presentano i requisiti di accesso al beneficio previsti da iniziative di supporto definite in via autonoma dalle singole Banche o Gruppi bancari, la sospensione può ricomprendere il più alto numero di rate previsto da tali iniziative, per durate anche superiori ai 12 mesi previsti dall'Accordo ABI citato al punto precedente.

4.B. In alternativa alla misura di cui sopra, Banche e Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, possono riconoscere agli Operatori economici che presentano i requisiti per accedere ai benefici previsti dall'Accordo tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche del 15.11.2018, come successivamente integrato con Addendum del 06.03.2020 e con ulteriore Addendum del 21.05.2020, la rinegoziazione dei mutui mediante l'allungamento della durata del piano di ammortamento. Tale allungamento è ammesso fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento alla data della presentazione della domanda, mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario.

È facoltà di banche ed intermediari finanziari ammettere alle misure di cui al presente Punto anche le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa la sospensione o l'allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.

Con riferimento alle rate scadute entro il 31 marzo 2020, nelle more dell'attivazione e della piena operatività della piattaforma, Banche ed intermediari finanziari possono accordarne - in conseguenza degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 - la



sospensione del pagamento, anche con riferimento alla sola quota capitale, purché la sospensione sia concessa entro il 30 aprile 2020.

4.C Con riferimento ai “fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese”, disciplinati con DGP n. 2168/2013 e s.m.i., la sospensione del rimborso della quota capitale è consentita, su richiesta degli operatori interessati, anche ai mutui stipulati ai sensi di quest’ultimo strumento, consentendo la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate di mutuo con scadenza il 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2020 unitamente al prolungamento della durata dei mutui mediante aggiunta di due rate semestrale di capitale ed interessi in coda al piano di ammortamento, anche oltre la durata complessiva massima di 15 anni prevista per lo strumento, a condizione che:

- a) sia rispettata la scadenza ultima del 30 giugno 2031 dei piani di ammortamento;
- b) gli eventuali ulteriori interessi che l’impresa debba corrispondere per il periodo di prolungamento non possono essere oggetto di agevolazione e, in generale, l’entità delle risorse concesse a ciascuna impresa non può subire incrementi a seguito delle operazioni consentite.

Quanto sopra trova applicazione anche alle operazioni di finanziamento che siano già state oggetto di sospensione. Sono escluse invece le rate con scadenza al 30 giugno 2020 che non sono state pagate per insolvenza, le quali non possono essere sanate con concessione di moratoria a posteriori.

Le rate con scadenza 30.06.2020 che per effetto dei precedenti accordi sulla moratoria sono state posticipate al 30.09.2020 e pagate non possono più essere fatte oggetto di sospensione. Per i mutui che si trovano in questa condizione può comunque essere richiesta la sospensione per la rata con scadenza al 31 dicembre 2020.

Se invece le stesse non sono state pagate al 30 settembre 2020, la parte mutuataria può richiedere il ripristino della normale cadenza semestrale delle rate ed ottenere quindi la sospensione delle due rate originariamente scadenti al 30 giugno 2020 (poi posticipata al 30 settembre 2020, ma non pagata) e al 31 dicembre 2020.

5. PLAFOND RIPRESA TRENTO

Con l’approvazione del disegno di legge di bilancio 2021 nei termini indicati al punto xi delle premesse, Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dalla



data del 18 gennaio 2021 e comunque previa adesione del Protocollo e sino al **30 giugno 2021** - linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi, per concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile) per l'emergenza COVID-19 ("**Plafond Ripresa Trentino**"). Ferma restando in via esclusiva in capo a Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento ed alla sussistenza del requisito di cui al sub. iii. dell'art. 2., gli stessi si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1 – Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 300.000, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni poste per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) del D.L. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020 e comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l'operatore economico non sia tenuto all'approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell'anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole. Il sopracitato importo viene incrementato fino al 50% qualora l'Operatore economico manifesti l'esigenza di liquidità aggiuntiva per anticipare, alla fine di ogni periodo di paga ai dipendenti aventi diritto, i trattamenti previsti dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, certificando tale esigenza tramite specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 72 mesi (successivo sub. viii), e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;



- (vi.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,40%** interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
- (viii.) opzione di allungamento: alla scadenza dei 24 mesi, o direttamente al momento della stipula, le Parti potranno pattuire una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 4 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero. In caso di allungamento, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 - Per gli Operatori economici che per forma giuridica / specifica operatività non possono essere soci dei Confidi ovvero che intendano procedere celermente senza fare ricorso a garanzie ex Legge 5 giugno 2020, n. 40, si prevede la seguente tipologia di finanziamento di importo minore:

- (i.) importo massimo: pari ad Euro 30.000;
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 120 mesi (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento, e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- (v.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- (vii.) tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: **0,60%** e comunque non superiore al tasso massimo definito ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, così come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
- (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire, anche al momento della stipula iniziale del mutuo, una rateizzazione del



rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 8 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2bis – Per gli Operatori economici che hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020, come convertito dalla L. n. 40/2020, è prevista la possibilità di richiedere finanziamenti che abbiano tutte le caratteristiche contrattuali ed economiche previste per il Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2, ma assistiti anche dalla garanzia del 100% rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia PMI.

Considerato che per norma di legge il Fondo Centrale di Garanzia PMI non fornisce garanzie pubbliche dirette sui finanziamenti erogati dal sistema bancario alle PMI operanti in ATECO A (agricoltura, silvicoltura e pesca/itticoltura), per le quali è possibile solo la controgaranzia/riassicurazione ad un “confidi agricolo” (Cooperfidi), al fine di beneficiare della garanzia al 100% sui prestiti di cui all’art. 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, così come risultante a seguito della conversione nella Legge 5 giugno 2020, n. 4, qualora l’Operatore Economico richiedente sia impresa agricola, sarà previsto l’intervento del Confidi “Cooperfidi”.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3 – Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 300.000 / Euro 1.250.000, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni poste per l’accesso ai finanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, lettera d) del D.L. 23/2020, convertito dalla L. 40/2020 e, comunque, non superiore al **50%** del Fatturato dell’esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell’esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione fiscale qualora l’operatore economico non sia tenuto all’approvazione/deposito del bilancio ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE delle operazioni attive dell’anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole;
- (ii.) durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale opzione di allungamento per una durata massima complessiva di 72 mesi (successivo sub.



- viii), che può essere pattuita tra Banca e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento, e comunque coerentemente alla decisione che autorizza l'applicazione del Regime Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato;
- (iii.) oneri di istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 2.500 , ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
 - (iv.) oneri fiscali / tributari: nel rispetto della normativa vigente;
 - (v.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
 - (vi.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: **0,85%**, interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
 - (vii.) commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari;
 - (viii.) opzione di allungamento: Banche ed Operatore economico potranno pattuire, anche al momento della stipula iniziale del mutuo, una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento decorrente dalla scadenza dei primi 24 mesi e con durata massima di 4 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread massimo di 200 bps; il tasso finito non può essere comunque inferiore a zero. In caso di allungamento, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Plafond Ripresa Trentino FSTAA – Di seguito le principali caratteristiche dei finanziamenti (mini-bond, *direct lending*, ecc.) del Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, che potranno essere richiesti previa conferma circa disponibilità del relativo Plafond da parte di Finint:

- (i.) importo minimo e massimo: pari ad Euro 600.000 / 1.500.000 e comunque non superiore al **50%** del Fatturato dell'esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato (Fatturato dell'esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019);
- (ii.) durata: 24 mesi; l'importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l'eventuale opzione di allungamento per una durata massima fino al 31.12.25 (successivo sub. viii), che può essere pattuita tra FSTAA e Operatore Economico già con il contratto iniziale di concessione del finanziamento;
- (iii.) garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti con possibile intervento dei



- Confidi nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione a condizioni da concordare, tenendo anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per i termini indicati dalla Legge;
- (iv.) oneri istruttoria/costi: costo onnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore ad Euro 2.500, ad esclusione di oneri fiscali / tributari;
 - (v.) oneri fiscali / tributari: opzione per imposta sostitutiva obbligatoria (pari allo 0,25% dell'importo erogato, da liquidare una tantum all'erogazione);
 - (vi.) erogazione: unica per l'intero importo concesso;
 - (vii.) tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo: 0,85%, interessi corrisposti in via posticipata, entro il termine del 12^a e del 24^a mese dall'erogazione;
 - (viii.) opzione di allungamento: FSTAA ed Operatore economico potranno concordare una rateizzazione del rimborso secondo un piano di ammortamento fino al 31.12.25 a condizioni da concordare; in tal caso, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario concorderanno la commissione per la garanzia da prestare.

Per i finanziamenti concessi a valere su tutte le Misure del Plafond Ripresa Trentino le Banche, limitatamente alla quota non coperta dalla Garanzia del Confidi ai sensi dell'art. 7, potranno chiedere all'Operatore economico una garanzia aggiuntiva, fermo restando che il limite complessivo delle garanzie non potrà eccedere il 100% del valore del finanziamento concesso.

Gli Operatori Economici che hanno già ottenuto un finanziamento "Plafond Ripresa Trentino" in virtù del Protocollo approvato con deliberazione 25 marzo 2020, n. 392 e da ultimo modificato/integrato con deliberazione 1027 del 17 luglio 2020, hanno la facoltà di richiedere agli istituti bancari un nuovo finanziamento integrativo a completamento dell'importo massimo previsto per ciascuna linea di finanziamento. Anche in tal caso è previsto il contributo provinciale in conto interessi di cui all'art. 6 differenziato per ciascuna linea di finanziamento e la domanda sarà gestita nell'ambito della Piattaforma.

5.BIS DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL PLAFOND RIPRESA TRENTO

Le linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino di cui al precedente art. 5 sono rese disponibili dai Soggetti aderenti al fine di concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di



debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile) per l'emergenza COVID-19. A tal fine si precisa che:

- i. l'attivazione, a decorrere dal 1° marzo 2020 (a valere sul Protocollo) e a decorrere dal 18 gennaio 2021 (a valere sul Protocollo bis), di Linee di liquidità, nelle more del perfezionamento dei relativi atti, non preclude l'accesso ai benefici dello stesso; pertanto, le linee di finanziamento attivate ai sensi del Protocollo/Protocollo bis possono essere utilizzate per estinguere (in tutto o in parte) le predette Linee di liquidità, in qualsiasi forma tecnica attivate;
- ii. non è ammesso l'utilizzo della linea di finanziamento ottenuta ai sensi del Protocollo e del Protocollo bis per estinguere linee di credito o mutui in essere prima del 1° marzo 2020, in quanto non riconducibili all'emergenza che i Protocolli intendono fronteggiare. Per monitorare e vincolare il corretto utilizzo da parte dell'Operatore economico della linea di finanziamento concessa a valere sul Fondo Ripresa Trentino, le Banche provvedono ad accreditare l'intero importo su apposito Conto dedicato senza oneri bancari (fatti salvi oneri fiscali/tributari), dal quale l'Operatore economico – sotto la propria responsabilità – potrà effettuare esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile. Le somme del Plafond Ripresa Trentino FSTAA saranno accreditate presso un conto intrattenuto dal Beneficiario con un banca di proprio riferimento; resta inteso che l'Operatore economico – sotto la propria responsabilità – potrà effettuare con le risorse del Plafond Ripresa Trentino FSTAA esclusivamente pagamenti relativi a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile;
- iii. una volta completato l'utilizzo delle somme derivanti dall'erogazione del prestito a valere sul Plafond Ripresa Trentino, viene meno la ragion d'essere del Conto dedicato di cui al precedente sub. ii. (verificare il corretto utilizzo delle somme) ed il conto potrà, quindi, essere estinto.

In relazione al precedente art. 5 sub viii. – opzione di allungamento, si precisa che il contributo in conto interessi della PAT è limitato ad un periodo di 24 mesi, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche tecniche delle linee di finanziamento/strumenti finanziari offerti dai Soggetti aderenti agli Operatori



economici per le finalità che si prefigge il Protocollo.

Per il periodo di 24 mesi assistito da contributo in conto interessi della PAT il mutuo non può essere estinto o decurtato anticipatamente (fatte salve le ipotesi di cessazione d'azienda che comporteranno altresì la revoca il contributo provinciale). In caso di esercizio dell'opzione per la rateizzazione successiva al 24° mese, l'Operatore economico ha facoltà di decurtare o estinguere il debito anticipatamente, senza addebito di alcun onere.

6. CONTRIBUTI PER OPERAZIONI A VALERE SUL PLAFOND RIPRESA TRENTO

I Beneficiari che attiveranno:

- linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti
- linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige

riceveranno un contributo annuo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti. Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore ovvero per il FSTAA sul conto corrente presso cui è stato accreditato il finanziamento e riportati nella comunicazione di avvenuta erogazione (rinvio a "Procedura").

Il contributo provinciale coprirà gli interessi passivi corrisposti dagli Operatori Economici alle Banche / Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige per un importo pari a:

- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: **massimo 0,40% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e 2bis: **massimo 0,60% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (100% degli interessi passivi);
- Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3: **massimo 0,35% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario);
- Plafond Ripresa Trentino FSTAA: **massimo 0,35% annuo**, calcolato sull'importo mutuato (gli oneri connessi alla quota residua degli interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario).

In ogni caso, il contributo in conto interessi della Provincia è limitato i.) agli interessi effettivamente dovuti dall'Operatore Economico e ii.) ai primi 24 mesi a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.



A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante. In tali casi banche e intermediari finanziari si impegnano a comunicare ad APIAE, anche tramite Piattaforma informatica, le informazioni necessarie e rilevanti.

Banche e Intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente ad APIAE - anche tramite piattaforma informatica - eventuali mancati pagamenti degli interessi ed a segnalare eventuali cessazioni che comportino l'estinzione del finanziamento per la conseguente revoca del contributo. In tal caso APIAE procederà alla revoca del contributo provinciale.

Qualora nell'attivazione del Plafond Ripresa Trentino ricorrano i presupposti per operare nel perimetro delineato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 e s.m.i., Banche e Confidi collaboreranno al fine di promuovere l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI oltre la percentuale dell'80%.

Procedura – Al fine di assicurare la massima celerità nell'attivazione delle misure del Protocollo, l'Operatore economico interessato dovrà presentare a Banca / Intermediario finanziario / FSTAA aderente, Provincia, e Confidi, apposita domanda attraverso la piattaforma; nella stessa domanda, oltre ad indicare la Misura che intende attivare, dovrà:

1. dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui ai sub. (i.) e (ii.) del punto 2.;
2. allegare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi regolarmente approvati, ovvero delle dichiarazioni fiscali o dichiarazioni IVA sempre riferite ai medesimi esercizi ovvero delle dichiarazioni LIPE per operazioni attivate nell'anno 2019.

La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, al termine della propria istruttoria, comunica tramite Piattaforma al Confidi l'esito, positivo o negativo; per assicurare la massima celerità, può allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell'analisi. La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, avuta comunicazione dell'approvazione dell'operazione da parte del Confidi, provvede all'erogazione delle risorse, dandone comunicazione alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino attraverso la compilazione degli appositi campi all'interno della piattaforma informatica. Per la misura "Plafond Ripresa Trentino Banche 2 e 2bis" la Banca effettua direttamente le sue valutazioni, senza intervento dei Confidi, e comunica -



attraverso la compilazione degli appositi campi all'interno della piattaforma informatica - l'esito direttamente alla Provincia (APIAE) / Cassa del Trentino. In tale comunicazione, oltre all'avvenuta erogazione, si dovranno riportare le seguenti informazioni: (I) attestazione che l'operatore economico non risulti, al 31 dicembre 2019, classificato tra i debitori con crediti deteriorati; (II) importo del finanziamento e data di erogazione; (III) tasso fisso dell'operazione (nel limite massimo sopra riportato); (IV) ammontare degli interessi passivi; (V) tipologia di intervento del Confidi o, per i finanziamenti ove non è attivato l'intervento dei Confidi, eventuale forma di tutela richiesta dalla banca; (VI) coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato o cointestato al Beneficiario ove accreditare il contributo in conto interessi. La Provincia procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi la cui liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata allo svolgimento degli adempimenti di legge.

La Provincia procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici a mezzo della piattaforma informatica, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti ed inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione all'Operatore economico interessato, così come del provvedimento finale.

7. INTERVENTO DEI CONFIDI

In relazione alla Misura i. dell'art. 3 (Sospensione rate o Rinegoziazione), qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Confidi, quest'ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese. Nel caso in cui la rinegoziazione sia accompagnata da nuovo finanziamento che preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, il nuovo finanziamento è assistito da garanzia del Confidi nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione.

In relazione alla Misura ii. dell'art. 3 (Plafond Ripresa Trentino), i Confidi, una volta



completata positivamente l'istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione al finanziamento concesso ai Beneficiari, nonché ad attivare l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione. Ferma restando l'esclusione del rilascio di garanzie in favore delle imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze", una volta attivata l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI in relazione alle previsioni di cui all'art. 13 del DL n. 23/2000, il Confidi si impegna a valutare il proprio intervento anche a favore degli operatori economici che presentino, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020, nonché ad altre situazioni specificatamente indicate nel citato art. 13 (imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della Legge fallimentare, ecc.).

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino al FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 18/2020.

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell'importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia.

Al fine di assicurare la massima celerità, le Banche hanno la facoltà di adottare i propri provvedimenti di erogazione fin dal momento della comunicazione di avvenuta delibera di concessione della garanzia da parte del Confidi e quindi anche nelle more della comunicazione di accettazione dell'intervento da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI, rimanendo efficace la garanzia del Confidi nel rispetto delle convenzioni in essere.

8. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA



I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di sospensione delle rate / rinegoiazione (precedente art. 4.), di finanziamenti a valere sul Plafond Ripresa Trentino (precedente art. 5.), di attivazione della garanzia del Confidi (precedente art. 7.).

9. IMPEGNO ALLA PROMOZIONE DI ALTRE INIZIATIVE

I Soggetti aderenti si impegnano a concedere la proroga fino a 120 giorni degli anticipi import in essere, in caso di mancata ricezione della merce per motivazioni direttamente correlate agli effetti del COVID-19.

I Soggetti aderenti si impegnano altresì - una volta adottati i competenti provvedimenti da parte della Giunta provinciale e mediante apposito atto aggiuntivo - a valutare la concessione di ulteriori linee di finanziamento.

10. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del Protocollo, nel costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia, di Cassa del Trentino S.p.A. e dei competenti enti strumentali provinciali, nel monitoraggio degli effetti delle misure di cui al precedente art. 3., nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo.

Cassa del Trentino S.p.A., sulla base delle informazioni acquisite dall'APIAE e da Banche/Intermediari aderenti e FSTAA relativamente alla misura di cui all'art. 4), mediante la comunicazione successiva all'erogazione, nonché delle informazioni desumibili dalla piattaforma informatica, elabora e trasmette alla Provincia un breve **Report semestrale** che conterrà, in particolare, le seguenti informazioni:

- sospensione delle rate / rinegoiazione (art. 4.): numero complessivo delle domande e del relativo esito;
- Plafond Ripresa Trentino (art. 5.): numero di domande e di stipule di finanziamenti, nonché importo complessivo erogato;
- Intervento dei Confidi (art. 7.): numero di domande e numero di garanzie rilasciate;
- contributi in conto interessi complessivamente concessi/erogati

Le informazioni per il monitoraggio di cui all'articolo 4, comprendono anche i dati



relativi alle richieste di sospensione / rinegoziazione presentate prima della piena operatività del Protocollo.

11. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo bis inviano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadel trentino@legalmail.it - l'apposito modulo di adesione allegato. Le banche possono aderire anche per conto di eventuali Società Veicolo delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999 e s.m.i.. In caso di variazioni / integrazioni al Protocollo i Soggetti già aderenti saranno chiamati a confermare l'adesione inviando una PEC di presa visione ed accettazione; fino all'invio dell'adesione, rimarranno vigenti per i Soggetti aderenti le disposizioni della versione precedentemente approvata del Protocollo.

12. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

La Provincia individua l'Agenda provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 11 della L.P. n. 2/2020, in attuazione del Protocollo bis. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo bis- gli Operatori economici, nonché le Banche, gli Intermediari finanziari, il FSTAA ed i Confidi aderenti devono inviare alla Provincia dovranno essere prioritariamente gestite mediante utilizzo della piattaforma informatica ovvero indirizzate alla seguente PEC: apiae@pec.provincia.tn.it.

13. DURATA DEL PROTOCOLLO BIS

Gli impegni del Protocollo cessano il **31 luglio 2021**.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Protocollo ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi agli interessati (gli Operatori economici e gli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo) comunicati all'altra Parte sono raccolti e



trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti agiscono come autonomi titolari del trattamento dei dati personali e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché i dati personali degli interessati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento del Protocollo medesimo, all'osservanza della legge o di qualsiasi provvedimento di qualsivoglia autorità, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dalle Parti stesse.

Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati adeguata ed esaustiva informativa sul trattamento dei dati personali, oggetto del presente Protocollo.

Per lo svolgimento delle attività di trattamento effettuate utilizzando la Piattaforma informatica <http://ripresatrentino.provincia.tn.it>, ciascuna Parte, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri interessati, designa, con apposito atto, il fornitore incaricato di gestire la piattaforma informatica, quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Fermi gli obblighi di collaborazione tra le Parti ai fini della salvaguardia dei principi di sicurezza, esattezza, integrità e limitazione dei dati personali dei clienti nell'ambito delle attività di trattamento necessarie all'adempimento degli obblighi oggetto del presente Accordo, le Parti si terranno reciprocamente indenni e manlevati con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla Normativa Privacy.

15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come rigorosamente confidenziali tutte le informazioni e/o documenti scambiati con l'altra Parte nell'ambito delle trattative precedenti la sottoscrizione del presente Protocollo. La comunicazione di tali informazioni e/o documenti a terzi è consentita unicamente allo scopo di:

(a) adempiere le obbligazioni previste dal presente Protocollo;



(b) adempiere le obbligazioni espressamente previste dalla Legge, nonché da ordini di Autorità giudiziarie e/o amministrative;

(c) soddisfare i requisiti organizzativi interni delle Parti, derivanti dalla sottoscrizione del presente Protocollo.

Trento, 2020

Provincia autonoma di Trento

Il Presidente